

fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014

Nozione - Attivo superiore al passivo - Irrilevanza - Significato oggettivo dell'insolvenza - Valutazione incensurabile del giudice di merito. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014

Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7252 del 27/03/2014